

CONVENZIONE-QUADRO TRA L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA - DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO PER UNA COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMAZIONE SCIENTIFICA, DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA, FINALIZZATA A UNA COLLABORAZIONE NELLE RICERCHE SULL'ECONOMIA LOCALE.

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90)

TRA

L'Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Management (di seguito indicata come **Università**), con sede legale in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, codice fiscale 80007720271, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dalla Direttrice del Dipartimento, Prof.ssa Anna Comacchio, domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento di Management in Venezia, San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia;

E

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo (di seguito indicato come **Ente**), codice fiscale 04303000279, con sede in Dorsoduro - Calle Venier 3905, 30123 Venezia, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dal Presidente Massimo Zanon, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della stessa Camera di Commercio, in seguito denominata anche CCIAA;

Premesso che

- L'art. 66 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 stabilisce che *“le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti sarà affidata, di norma, ai dipartimenti”*;
- ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 15, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune;
- le disposizioni della presente Convenzione-quadro tra soggetti pubblici non sono, pertanto, soggette alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023 sui contratti pubblici;
- l'Università Ca' Foscari Venezia, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: *“Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro”*;
- l'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Management intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza che per la sperimentazione di nuove attività didattiche;
- la CCIAA, ai sensi dell'art. 6, co. 1 e 2, dello Statuto, di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 9 del 24/7/2018, esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali, promuovendo altresì la conclusione di accordi con altri Enti per lo svolgimento per l'attività prevista dalle normative vigenti;

- la CCIAA ha tra le sue funzioni istituzionali la tenuta del Registro delle Imprese e REA, il monitoraggio dei dati sull'economia locale per una migliore conoscenza della realtà socio-economica locale delle imprese, utile a definire policy di sviluppo locale ed azioni mirate in favore della competitività del sistema impresa, in linea con i temi prioritari indicati dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219;
- I due Enti ritengono di reciproco interesse una collaborazione nei campi di cui alle precedenti premesse, in particolare attraverso azioni comuni nel campo della ricerca, della didattica e della diffusione dei risultati della ricerca che potranno riguardare: la collaborazione e interazione nei Corsi e nelle attività didattiche istituzionali dei due Enti, la mobilità studentesca e della docenza con azioni tese a favorire e agevolare lo scambio dei rispettivi studenti e docenti e la condivisione dei rispettivi patrimoni librari e documentali;
- i due Enti ritengono ancora di comune interesse una collaborazione nel campo dell'organizzazione e gestione degli eventi culturali, mediante l'organizzazione congiunta di convegni, dibattiti, seminari rivolti a studenti, imprenditori e cittadini. Tale attività potrà prevedere anche la reciproca messa a disposizione di spazi culturali nonché la condivisione sinergica di personale e risorse da concordare preventivamente;
- I due Enti intendono regolare la reciproca collaborazione attraverso la presente Convenzione-quadro, rinviando a specifici Accordi attuativi, da stipularsi di volta in volta, la regolazione delle singole iniziative didattiche, culturali e di ricerca in cui saranno individuati gli strumenti e le risorse necessarie alla realizzazione delle attività;
- allo stesso modo, eventuali previsioni di spesa, rimborso di costi operativi o accordi relativi alle risorse economiche da prevedere, in relazione alle specifiche esigenze di ricerca e studio per ciascun progetto condiviso, saranno concordati in sede di definizione dell'accordo attuativo, preliminare all'avvio delle attività progettuali.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e l'individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione, finalità e contenuti

L'Università e l'Ente, convengono di concludere un accordo ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 15, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione, a titolo gratuito, di attività di studio e ricerca di interesse comune.

In particolare, l'Università e l'Ente si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, attuando una collaborazione nell'ambito degli studi sulle imprese del territorio, sia realizzati nell'ambito di progetti di ricerca, che nell'elaborazione di tesi da parte di studenti o dottorandi, con particolare riferimento ai temi prioritari della competitività delle imprese sui mercati internazionali, della gestione della Sostenibilità in azienda e della doppia transizione digitale e green, dell'economia del Turismo e della Cultura, dei nuovi modelli di business (contratti di rete e start up innovative) e delle problematiche connesse all'accesso al credito e alla prevenzione delle crisi d'impresa.

È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, congiuntamente, eventuali modifiche all'Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche afferenti il sistema delle imprese o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale operano le Amministrazioni firmatarie.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito della Convenzione-quadro in oggetto **l'Università**, con riferimento alle iniziative che verranno definite dalle parti, si impegna a:

- a) favorire il coinvolgimento della CCIAA tramite l'aggiornamento delle fasi dei progetti e la collaborazione dello stesso Ente camerale alle attività dei gruppi di ricerca nelle modalità individuate negli accordi attuativi;
- b) valorizzare la collaborazione operativa e il patrocinio fornito dall'Ente camerale nelle azioni di comunicazione dei progetti e rispetto ad eventuali iniziative in ambito didattico, tramite l'utilizzo del logo camerale nei materiali divulgativi di progetto e nei materiali promozionali relativi agli eventi di presentazione e la condivisione delle linee di comunicazione tra gli uffici stampa dell'Ente e dell'Università;
- c) condividere con CCIAA i risultati delle ricerche e delle tesi realizzate grazie ai dati forniti dalla CCIAA stessa.

Nell'ambito della Convenzione-quadro in oggetto **la CCIAA** si impegna, con riferimento alle iniziative che verranno definite dalle parti, a:

- a) mettere a disposizione dell'Università studi, pubblicazioni e risultati progettuali sviluppati precedentemente, relativi all'ambito di indagine individuato;
- b) fornire a gruppi di ricerca dell'Università e studenti o dottorandi in tesi estrazioni dai propri database ed elaborazioni su dati derivanti dall'attività amministrativa connessa al Registro Imprese camerale;
- c) mettere a disposizione per interviste il personale dei servizi camerali al fine di favorire una piena comprensione dei dati relativi alle attività istituzionali (ad es. Registro Imprese, Tutela del Mercato / Vigilanza Prodotti, Ambiente, Promozione dei territori, Certificazioni estero, PID - Punto Impresa Digitale, Servizi per la Composizione negoziata della Crisi d'Impresa, Comunicazione / Statistica, ecc.) collegate alle linee di indagine dei progetti;
- d) patrocinare le iniziative individuate negli accordi attuativi, tramite la concessione del logo camerale, impegnandosi a supporto della diffusione delle attività a rilevanza esterna e dei risultati del progetto tramite i canali istituzionali e la condivisione delle linee di comunicazione tra gli uffici stampa dell'Ente e dell'Università;
- e) mettere a disposizione le strutture camerali per incontri di progetto, compatibilmente con i regolamenti interni.

Entrambe le Parti si impegnano a trattare i dati che saranno oggetto del presente rapporto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di Privacy, declinando all'interno di ciascun accordo attuativo di progetto le fattispecie di riferimento per la gestione del trattamento dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La realizzazione delle attività di cui sopra sarà definita tra le parti di volta in volta tramite specifici accordi attuativi, che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle parti.

La diffusione dei risultati viene effettuata congiuntamente dalle parti ed ogni documento, compresi i materiali promozionali relativi ad eventuali eventi di presentazione dei risultati, dovranno riportare il logo di entrambe le parti, salvo espressa rinuncia scritta da parte di una delle parti.

Art. 4 – Comitato di coordinamento

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione le Parti convengono di costituire un Comitato di coordinamento, composto dai referenti specifici designati dalle parti per ciascun accordo attuativo, col compito di monitorare, valutare, promuovere e coordinare le iniziative di comune interesse all'interno della collaborazione, che potranno

in caso di interesse comune delle parti, coinvolgere anche altri Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari Venezia, oltre al Dipartimento di Management, capofila della collaborazione.

Il Dipartimento indica quale proprio Referente della presente Convenzione **la Prof.ssa Anna Comacchio**.

L'Ente indica quale proprio Referente della presente Convenzione il **Segretario generale, dott.ssa Emanuela Fattorel**.

La CCIAA designa, inoltre, Chiara Tagliaferro e Marzia Polles, componenti a titolo consultivo, nel Comitato di coordinamento, incaricati di fornire informazioni su servizi, progetti e banche dati camerali funzionali agli scopi di ricerca, per ciascun accordo attuativo, curando altresì l'estrapolazione dati dal Registro Imprese. Alla fine di ogni anno il Comitato di coordinamento predisporrà una relazione sull'andamento della collaborazione da inviare ai rappresentanti legali delle due Parti.

Il Comitato di coordinamento è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera con voto unanime.

Art. 5 – Riservatezza

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione e contrassegnati dall'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I membri del Comitato di coordinamento indicati nel precedente articolo 4 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Art. 6 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le **proprietà intellettuali** acquisite anteriormente alla stipula della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

In linea generale le parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura degli eventuali prodotti generati congiuntamente nell'ambito delle attività comuni della presente convenzione, fatti comunque salvi di diritti morali dovuti agli autori.

Per i progetti e attività di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito e in esecuzione della presente Convenzione, invece, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. L'Università si riserva sin d'ora il diritto di utilizzazione e pubblicazione scientifica di tali risultati. Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale d'autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

Altre attività di disseminazione dei prodotti e dei risultati dei progetti e attività di ricerca e sviluppo, oltre alle pubblicazioni scientifiche, saranno concordate tra le Parti nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni.

Negli accordi attuativi relativi a ciascun progetto saranno altresì precisate le modalità di **tutela ed utilizzo dei**

risultati eventualmente suscettibili di formare oggetto di brevetto o registrazione, in presenza di beni immateriali protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale, derivanti dall'attività svolta nell'ambito della presente Convenzione.

Nel caso di **pubblicazioni** e nelle altre attività di disseminazione delle attività dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e l'Ente.

Art. 7 - Risoluzione della Convenzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 8 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante accordo da formalizzare per iscritto, tramite scambio di corrispondenza via PEC.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività ancora in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 9 - Responsabilità delle parti

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le parti.

Art. 10 – Oneri finanziari

L'attuazione della presente convenzione non comporterà all'Università e all'Ente alcun onere finanziario.

Eventuali previsioni di spesa, rimborso di costi operativi o accordi relativi alle risorse economiche da prevedere, in relazione alle specifiche esigenze di ricerca e studio, per ciascun progetto condiviso, saranno concordati in sede di definizione degli accordi attuativi, preliminari all'avvio delle specifiche attività progettuali.

Art. 11 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell'Ente.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento"), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito della presente convenzione ("Accordo"), verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento (“adempimento del contratto”), 6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”) e 6.1.e) (“esecuzione di un compito di interesse pubblico”).

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati **dall'Università Ca' Foscari Venezia** è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: <https://www.unive.it/pag/34666/>; l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo** è disponibile sul relativo sito internet alla pagina <https://www.dl.camcom.it/area-stampa/privacy-e-cookie/privacy> oppure può essere ottenuto scrivendo all'indirizzo email privacy@dl.camcom.it

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando: per l'Università Ca' Foscari Venezia, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email dpo@unive.it o al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it); per la **Camera di Commercio I.A.A. di Venezia Rovigo**, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email rpdciaadl@legalmail.it) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo privacy@dl.camcom.it).

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Ciascun accordo attuativo riporterà in allegato, l'atto con cui le parti preciseranno modalità e accordi per la gestione del trattamento dati, in relazione alle specifiche attività di progetto.

Art. 13 – Durata della Convenzione e sue modificazioni

La presente Convenzione ha una **durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i Contraenti** ed è rinnovabile a seguito di nuovo Accordo scritto tra le Parti.

E' comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

La presente Convenzione può essere modificata solo tramite atto aggiuntivo scritto, concordato fra le parti.

I soggetti firmatari si riservano espressamente la facoltà di aggiornare la presente Convenzione in ragione del sopravvenire di norme di legge e/o di altri elementi idonei ad influire sulle regole in esso contenute.

Art. 14 – Risoluzione delle controversie

Le parti s'impegnano a prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi della presente

Convenzione e a definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Art. 15 - Codici di comportamento e Codice etico

La CCIAA dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8164/>) e il "Codice etico e di comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).

L'Università dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e il Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo (pubblicati all'indirizzo <http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-dl/atti-general-dl>)

Articolo 16 –Domicilio

Per ogni effetto dipendente dalla presente Convenzione, le Parti eleggono il seguente domicilio:

Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Management, Cannaregio 873 - 30121 Venezia, PEC: protocollo@pec.unive.it

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, Dorsoduro-Calle Venier 3905 - 30123 Venezia PEC: cciaadl@legalmail.it

Art. 17 - Negoziazione specifica

Le Parti si danno atto e riconoscono la non applicabilità al presente accordo dell'art. 1341, comma 2, del c.c. essendo stato il presente accordo e le sue singole clausole frutto di specifiche negoziazioni tra le Parti stesse.

Per l'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Management

La Direttrice del Dipartimento

(Prof.ssa Anna Comacchio)

.....

Per la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

Il Presidente

(Massimo Zanon)

.....

Il presente accordo di programma è firmato digitalmente a firme disgiunte, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82